



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 11/03/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **undici**, del mese di **Marzo**, regolarmente convocato per le ore 18:30, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.  
La seduta ha inizio alle ore 18.40.

Richiamato il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 6586/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X		
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X		X
PO MASSIMO	Consigliere	X		X
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X		X
ACERBI ANDREA	Consigliere	X		X
FERRI COSETTA	Presidente	X		
PASTENA NICOLA	Consigliere	X		X
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X		X
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X		X
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X		X
MINERBA ANDREA	Consigliere	X		X
ZOBOLI OMER	Consigliere	X		
FORLEO TOMMASO	Consigliere		X	
PLATIS ANTONIO	Consigliere	X		X
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X		X
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X		X
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X		X

Presenti: 16    Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico gli Assessori: PICCININI ENRICO, BASSI CRISTIANO, BACCOLINI TIZIANA, ZOBOLI ANDREA.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.

In ordine all'argomento in oggetto, si rimanda agli interventi riportati nella Deliberazione N. 20 del 11.03.2021, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), avendo trattato congiuntamente i punti iscritti all'Ordine del Giorno, dal n. 3 al n. 8, strettamente correlati fra di loro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Enrico Piccinini svolta in maniera puntuale e dettagliata;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Preso atto che con Legge 17/07/2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/05/2020 n. 34, (Decreto Rilancio) contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art. 106, si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. Del 18/01/2021, Serie Generale n. 13, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, da parte degli Enti Locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti*

*percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito nella manovra di bilancio per il triennio 2021/2023:

- confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, pari allo 0,8%
- confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00euro;
- confermare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per i pensionati che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 1.770.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, secondo il criterio di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, reso nel contesto del parere sullo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli: n. 10 Consiglieri

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 6 Consiglieri (Minerba, Zoboli Omer, Platis, Casano, di Bona, Antonucci),

## **DELIBERA**

1) Di adottare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*

### ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,8%.

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta:

- a) dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 10.000,00.
- b) dai pensionati, che, nell'anno di riferimento, percepiscono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 12.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

**Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

\*\*\*\*\*

2) Di quantificare presuntivamente in € 1.770.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio di cassa;

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Sig.ra Cosetta Ferri  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Rosa Laura Calignano  
sottoscritto digitalmente

---